

**CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL TIROCINIO SANITARIO
PREVISTO NEL CORSO PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO
CODICE CORSO: 8820/2023/LARISO/OSS1000/NUORO/01**

TRA

LARISO Cooperativa Sociale Onlus, (P. Iva 00957930910) con sede legale in Nuoro (NU) Piazza G. Mazzini, 6, in seguito nominata più brevemente "AGENZIA FORMATIVA", rappresentata dal suo Rappresentante Legale Dr. Silvio Obinu, nato a Nuoro il 03.12.1963, domiciliato per la carica in Piazza G. Mazzini, 6 - Nuoro;

E

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n.3 di Nuoro, d'ora innanzi denominata anche "Soggetto ospitante" con sede legale in via A. Demurtas n.1, 08100 Nuoro (NU), CF/P. IVA 01620480911, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Paolo Cannas, ivi domiciliato per la sua carica;

PREMESSO

- Che la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ha approvato l'Attività Formativa Autofinanziata per il Conseguimento della Qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) con un percorso Formativo di 1000 ore;
- Che l'Agenzia Formativa LARISO Cooperativa Sociale Onlus, con **Determina di affidamento RAS n° 790 Prot. n. 9342 del 15.02.2023** ha avuto l'Approvazione del Progetto Didattico, con autorizzazione ad avviare le attività, dell'edizione 8820/2023/LARISO/OSS1000/NUORO/01;

Tabella riepilogativa dell'attività formativa affidata:

N	Codice corso	Allievi	Ore previste tirocinio sanitario e sociale	Sede formativa
1	8820/2023/LARISO/OSS1000/NUORO/01	14	250	Nuoro

Che l'AGENZIA FORMATIVA per la realizzazione del Tirocinio Sanitario ha necessità di inserire gli allievi previsti nei corsi in Aziende Sanitarie;

Che l'AGENZIA FORMATIVA per la realizzazione dei percorsi formativi ha necessità di avvalersi di collaborazione esterna a tempo determinato, regolata ai sensi dell'art. 9 della L.R.02/03/1982, N° 7;

Visto il D.M. n. 142 del 25.03.1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24.06.1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del Tirocinio, rivolto a n. 14 allievi, che sarà svolto presso le strutture sanitarie dell'ASL n. 3 di Nuoro, a decorrere dal 22 gennaio 2024 all'11 marzo 2024 per un totale di n. 250 ore per allievo, secondo un piano finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto per il corso su indicato e avviato.

ART.2

L'ASL Nuoro dispone di strutture, attrezzature e capacità organizzative idonee per la realizzazione

del Tirocinio secondo il relativo programma.

L'ASL Nuoro si impegna a mettere a disposizione strutture, attrezzature e organizzazione, ai fini della realizzazione del suddetto programma.

L'ASL Nuoro si impegna a svolgere le funzioni di tutoraggio del Tirocinio Sanitario per il tramite del Servizio delle Professioni Sanitarie presso le unità operative aziendali, designando i coordinatori ("Tutor aziendali").

Verrà garantita ai tirocinanti la possibilità di fare esperienza presso i reparti dei seguenti Presidi Ospedalieri:

1. *San Francesco* sito in Nuoro via Mannironi
2. *Cesare Zonchello* sito in Nuoro Piazza Sardegna

sotto la supervisione del personale dipendente, coordinatore o personale allo scopo incaricato, senza che ciò debba comportare oneri aggiuntivi allo stesso personale dipendente.

I suddetti referenti avranno il compito di promuovere un ambiente formativo idoneo, favorendo l'accoglimento e l'inserimento del tirocinante e di informare e coinvolgere tutti gli operatori del Servizio e del Presidio Ospedaliero sede di tirocinio.

ART. 3

Per la prestazione di Tirocinio l'AGENZIA FORMATIVA LARISO Onlus, si impegna a corrispondere al Soggetto ospitante un rimborso per importo lordo comprensivo di IVA corrispondente a € 1,20 (uno/20) all'ora ad allievo, per un totale di n. max 3.500 ore di tirocinio, che sarà corrisposto a seguito di rilascio di apposita fattura. Il compenso suindicato verrà corrisposto solo relativamente alle ore effettivamente svolte dagli allievi. La prestazione verrà liquidata a immediata conclusione dell'attività di tirocinio.

ART. 4

Il Tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttive, salvo il tempo necessario al raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi e di acquisizione delle conoscenze dei sistemi produttivi aziendali tenendo conto delle mansioni previste dal Provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 (Allegato A)

1) Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero:

- assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
- realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
- collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
- realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
- coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
- aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
- cura la pulizia e l'igiene ambientale.

2) Intervento igienico sanitario e di carattere sociale:

- osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente;
- collabora alla attuazione degli interventi assistenziali;
- collabora alla attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
- riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;
- mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identità personale.

3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo:

- utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
- collabora alla verifica della qualità del servizio;

ART.5

Gli allievi tirocinanti effettueranno, nelle giornate di presenza in ASL, un orario di lavoro concordato con L'AGENZIA FORMATIVA. I contenuti, i tempi, il calendario e la modalità di realizzazione del Tirocinio sono inseriti in uno specifico cronoprogramma proposti dall'AGENZIA FORMATIVA e concordati con

ASL Nuoro.

Gli allievi tirocinanti, pur essendo inseriti nelle normali attività, non parteciperanno interamente al processo produttivo, infatti non saranno tenuti a rispettare i ritmi straordinari di lavoro.

L'AGENZIA FORMATIVA si impegna a fornire agli allievi in tirocinio le divise e calzature adeguate, nonché un cartellino di riconoscimento.

ART. 6

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della Legge 24 giugno 1997, n. 196. Trattandosi di un'esperienza formativa, la presenza degli allievi in struttura non farà sorgere nessun diritto di natura occupazionale, retributiva o di qualunque altro genere.

ART.7

La realizzazione del tirocinio non comporterà per l'ASL n. 3 di Nuoro alcun onere finanziario né obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

ART.8

Durante il tirocinio, l'ASL si impegna a garantire l'effettiva realizzazione del programma di formazione. La direzione dell'AGENZIA FORMATIVA si riserva di interrompere in qualunque momento il tirocinio qualora non venga attuato nei modi e nei tempi previsti.

In caso di inadempienze, da parte del soggetto promotore o del soggetto ospitante, ciascuna delle parti ha facoltà di recesso, il quale dev'essere comunicato a mezzo posta elettronica certificata.

ART. 9

Gli allievi in tirocinio godono di apposita copertura INAIL. Pat. N° 93213417. In caso di infortunio dell'allievo/a l'Azienda sanitaria deve informare immediatamente l'AGENZIA FORMATIVA.

L'AGENZIA FORMATIVA ha provveduto a coprire, mediante apposita polizza assicurativa RCT n° 007500748624037 con la Società HELVETIA, i rischi per danni a persone e cose che si dovessero verificare durante il periodo di tirocinio.

ART. 10

L'AGENZIA FORMATIVA allega in copia la certificazione di "IDONEITÀ ALLA MANSIONE" per ciascun allievo, rilasciata dal Medico Competente iscritto all'albo in riferimento all'art. 38 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008.

L'AGENZIA FORMATIVA fornisce ai tirocinanti la formazione generale e specifica in materia di salute, prevenzione e sicurezza sul lavoro e sui rischi specifici, secondo l'art. 37 del D.Lgs 81/08 e l'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

ART.11

Durante il periodo di presenza in azienda gli allievi tirocinanti saranno tenuti ad osservare le norme disciplinari previste dal C.C.N.L., a rispettare rigorosamente la normativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs 196/2003 nonché degli eventuali regolamenti ed altre disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati personali.

Qualora l'AZIENDA ravvisasse mancanze particolarmente gravi o un comportamento scorretto da parte degli allievi, potrà chiedere alla Direzione del Corso di sospendere o revocare lo stage formativo.

ART.12

In conformità al Regolamento 2016/679/UE, il soggetto proponente e il soggetto ospitante assumono l'impegno a trattare i dati personali che verranno fra di essi reciprocamente comunicati nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente per le sole finalità indicate nella stessa ed in modo strumentale all'espletamento della convenzione medesima, nonché per adempiere esclusivamente ad obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati

personali ed in ogni caso con modalità tanto manuali quanto automatizzate rispettose dei principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare comunque la riservatezza e i diritti degli interessati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, secondo le prescrizioni del Regolamento UE. Il soggetto promotore ed il soggetto promotore si impegnano, qualora per l'esecuzione della Convenzione occorra trattare, l'uno per conto dell'altro, dati personali di terzi, a farsi designare quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del regolamento 2016/679/UE, con la sottoscrizione di un apposito atto, da allegarsi alla presente Convenzione.

Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione della Convenzione emerga una forma di contitolarità del trattamento dei dati personali di terzi da parte del soggetto promotore e del soggetto ospitante, questi si impegnano a sottoscrivere a norma dell'art. 26 del Regolamento UE, che sarà parte integrante della presente Convenzione ed a rispettare i conseguenti obblighi di informativa verso gli interessati.

Resta inteso che la violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte di danni eventualmente cagionati.

ART. 13

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

ART. 14

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposte e tasse ai sensi dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

ART. 15

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di 12 mesi.

ART.16

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza del Tribunale Ordinario di Nuoro.

ART.17

La presente convenzione è redatta in forma digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte.

Per LARISO Cooperativa Sociale ONLUS
Il Legale Rappresentante
Dott. Silvio Obinu

Per l'ASL n. 3 di Nuoro
Il Direttore Generale
Dott. Paolo Cannas